



COMUNE DI NERVIANO  
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 35 DEL 19-03-2026 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN VIA MILANO DALL'INTERSEZIONE CON VIA DEI LONGORI SINO A VIA XX SETTEMBRE ED ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H NEL MEDESIMO TRATTO ED IN VIA EUROPA DA VIA MILANO SINO AL CIVICO 3, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AUTOCARRI ECCETTO CARICO E SCARICO IN VIA EUROPA, NEL PERIODO DAL 20/03/2026 SINO AL 30/04/2026.

IL COMANDANTE

VISTA la nota pervenuta in data 16/03/2026 prot. 6885 dalla ditta Pizzarotti con sede a Parma in Via Anna Maria Adorni, con la quale viene richiesta l'ordinanza per posa Loges (pavimentazione informativa tattile) in Via Milano nel tratto tra Via Dei Longori e Via XX Settembre;

RILEVATA la necessità di restringere la carreggiata di via Milano, nel tratto tra Via Dei Longori e Via XX Settembre, per consentire la realizzazione delle opere in sicurezza;

RILEVATA l'effettiva necessità di limitare la velocità a 30 Km/h nel tratto interessato dai lavori ed in Via Europa nel tratto tra Via Milano ed il civico 3 di Via Europa;

CONSIDERATO che in Via Europa la carreggiata è stata ridotta per i lavori ed il transito degli autocarri risulta difficoltoso e si rende quindi necessario inibire il transito dei mezzi superiori alle 3,5 tonnellate esclusi quelli diretti nella via per carico e scarico;

VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvata con D.Lgs. n. 285 del 30.4.92 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA la propria competenza all'adozione del provvedimento in qualità Responsabile del Comando Unico Nerviano Pogliano, come da Decreto Sindacale di Nerviano n. 1 del 02/01/2026;

**ORDINA**  
**nel periodo 20/03/2026 sino al 30/04/2026**

- L'istituzione del restringimento della carreggiata di via Milano, dall'intersezione con via dei Longori sino a Via XX Settembre;
- L'istituzione del limite di 30 Km/h la velocità dei veicoli nel tratto predetto ed in Via Europa dal civico 3 fino alla Via Milano;
- L'istituzione del divieto di transito autocarri superiori alle 3,5 tonnellate in Via Europa, eccetto per il carico e scarico nella stessa via.

DISPONE

Che l'impresa richiedente ed esecutrice dei lavori dovrà provvedere alle modifiche viabilistiche in base agli interventi da effettuare, alle seguenti condizioni:

1. Dovrà essere installata idonea cartellonistica per indicare il restringimento, il divieto di transito autocarri in Via Europa nonché il limite di velocità di 30 Km/h nei tratti di via XX Milano e viale Europa interessate dai lavori;
2. Qualora necessario, la rimozione della segnaletica orizzontale attualmente esistente dovrà avvenire mediante fresatura, il posizionamento della segnaletica di cantiere e delle lampade necessarie per la segnalazione dei lavori sarà a carico dell'azienda, la quale dovrà rispettare le prescrizioni dettate dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
3. la segnaletica seguirà, nel tempo e nello spazio, l'evoluzione del cantiere;
4. la segnaletica temporanea dovrà essere rimossa appena il cantiere è terminato, si specifica che la segnaletica orizzontale dovrà essere rimossa mediante fresatura;
5. la segnaletica permanente rimossa dovrà essere ripristinata secondo le indicazioni dell'Ente proprietario della Strada;
6. copia integrale della presente autorizzazione, deve essere tenuta nel luogo dei lavori e deve essere presentata ad ogni richiesta di funzionari, ufficiali o agenti individuati dall'art.12 del codice della strada;
7. l'impresa è obbligata sin d'ora a posizionare eventuale ulteriore segnaletica orizzontale e/o verticale che funzionari, ufficiali o agenti individuati dall'art.12 del codice della strada, impartiranno anche a semplice richiesta verbale;

#### AVVISA

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e altresì mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Nerviano.

Gli agenti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.lg. n. 285/92 sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia.

In relazione al combinato disposto dell'art 37, comma 3° del D.lvo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, sempre entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, potrà essere proposto ricorso da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni e integrazioni.

A norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza, è il Dott. Stefano Palmeri.

IL COMANDANTE  
Dr. Stefano Palmeri